

Comune di Tolfa

Provincia di Roma

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. 1 del Reg. OGGETTO: Regolamento per l'istituzione della tassa
 Data 13/1/1995 per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno tredici del mese di gennaio
 alle ore 9,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Tolfa.

Allaseconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
 a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Barchesi Sergio	X		Lisi Gabriele	X	X
Di Giuseppe Luigi	X		Borghini Mario	X	
Pinzi Giulio	X		Testa Mauro		X
Rocchi Luigi		X	Cascianelli Giuseppe		X
Marini Antonio	X		Bargiacchi Andrea	X	
Belloni Armando	X		Mazzarani Luigi	X	
Curi Mario	X		Bartoli Egidio	X	
Orchi Cassandra		X	Cascianelli Sandro		X

Gli assenti sono giustificati.

La seduta è pubblica.

- Presiede il Signor LUCIDI DOTT. PIETRO nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario comunale Signor ANNIBALI DOTT. LUIGI.
- Nominati scrutatori i Signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la seguente proposta di deliberazione;
Visto la legge 8/6/1990 n° 142;
Visto la legge 25/3/1993 n° 81;
Visto lo Statuto del Comune di Tolfa;
Visto che si rende necessario approvare il Regolamento per l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto lo schema di regolamento predisposto dall'apposita Commissione consiliare per i regolamenti comunali;
Visto il T.U. per la Finanza locale approvato con R.G. 14/9/1931 n° 1175 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507;
Visto il Decreto Legislativo 28/12/1993 n° 566;

Visto i pareri richiesti dall'art. 53 della legge 8/6/1990 n° 142 in ordine alla sola regolarità tecnico contabile ed alla legittimità del deliberato posti in calce al disposto;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Regolamento Comunale per l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani composto da n° 39 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto l'esito della votazione di seguito riportata;

D E L I B E R A

Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Componenti presenti e votanti n° 11
Votazione resa per alzata di mano;
Voti unanimi.

COMUNE DI TOLFA
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOL O I^

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ARTICOLO 1

Istituzione della tassa

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituisce attività di pubblico interesse sottoposta a disposizioni di legge e di regolamento ed il relativo servizio viene esercitato dall'Ente in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, della frazione di S. Severa Nord, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 è istituita nel Comune di Tolfa la tassa comunale in base a tariffa, per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico nell'ambito del centro abitato, della frazione, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, nonché dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo il disposto dell'art.39, primo comma, della legge 22/2/94 n.146.

ARTICOLO 2

Rifiuti solidi urbani

1. Costituiscono rifiuti solidi urbani:

a) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o

da altri insediamenti civili in genere;

b) i rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico.

2. Costituiscono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10/9/82 n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

3. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 2 il Comune di Tolfa può istituire nelle forme di cui alla legge 8/6/1990 n.142 servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

4. L'attuazione del servizio è disciplinata dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, Frazione di S. Severa Nord, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dalle planimetrie ivi allegate che si riproducono in calce.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 4, comma 3[^], rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'articolo 59, comma 2[^], del decreto legislativo n.507 del 15/11/93.

ARTICOLO 4

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque in via continuativa, ai sensi del precedente articolo 3, comma 1[^] e 2[^].

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'articolo 3, comma 2[^] nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria, a seconda della distanza, su strada carrozzabile, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entità della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
60%	non più di 3 km.
65%	non più di 4 km.
70%	oltre i 4 km.

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni e agevolazioni previste nei successivi articoli 9 e 12 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma 3[^] del presente articolo, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa ordinaria.

5. Con il manifesto annuale previsto dall'articolo 274 del T.U. per la F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, il Sindaco rende note le variazioni verificatesi nelle zone oggetto dei servizi e/o le diverse modalità inerenti gli stessi e gli oggetti della tassazione.

ARTICOLO 5

Soggetti passivi e soggetti attivi responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, di cui ai successivi articoli 6 e 7 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del c.c. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo precedente, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.23, determina la tassa, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini:

- quando i condomini sono 2 l'aumento è del 10%;
- quando i condomini sono 30 o più : l'aumento è del 2%;
- quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio che l'amministratore del condominio e del centro commerciale integrato è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1 gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 6

Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente portata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

Per i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione dichiarata in sede di denuncia o di variazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici, nocivi si rimanda al successivo articolo 11.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di :

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a

terra;

- tutti i vani principali, secondari o accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e bagni pubblici) locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo. Nel caso di più banchi di vendita adiacenti nella stessa area di mercato, si assume quale superficie tassabile il doppio di quella occupata, misurata al perimetro esterno, dal banco e dai propri accessori;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli di ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o della attività;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle attività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo, di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982) delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo) artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sede di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);

3. Tutte le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività, ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ARTICOLO 7

Aree tassabili

1. Sono tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi, individuate nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;

- aree scoperte d'uso privato che usufruiscono del servizio smaltimento dei rifiuti;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e degli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopraindicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 8

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso;

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento;

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o

autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ARTICOLO 9

Tariffe per particolari condizioni d'uso (RIDUZIONI)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al successivo comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. A partire dal 1 gennaio 1995, la tariffa unitaria è ridotta del 33% nel caso di abitazione con unico occupante avente una superficie superiore ai 35 mq., e del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 3[^], in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art.25.

ARTICOLO 10

Esenzioni

1. Viene accordata l'esenzione:

a) agli edifici adibiti al culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

b) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) ai locali condotti dagli istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiori ad 1/4 della spesa annua stessa;

d) ai locali destinati a raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;

e) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL.

ARTICOLO 11

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti.

3. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, il Comune può successivamente individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

ARTICOLO 12

Agevolazioni

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore riduzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che ne agevoli il loro smaltimento o recupero:

RIDUZIONE

2/5;

b) utente che conferisca in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti che possano dare luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie:

RIDUZIONE

1/5;

2. La riduzione è fissata con delibera della Giunta Comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di utilizzo nel caso b) e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare comunque annualmente dall'ufficio tributi.

ARTICOLO 13

Copertura delle esenzioni, riduzioni e agevolazioni.

1. Nel bilancio di previsione del Comune è individuato, nella parte "SPESA" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni, riduzioni e agevolazioni di cui agli articoli 9,10 e 12 secondo il disposto dell'art.67, terzo comma, del Dlgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 14

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora, nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del suddetto regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, sino alla regolarizzazione del servizio il tributo viene decurtato del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro 30 giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. Il responsabile del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunica all'ufficio tributi entro i 30 giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ARTICOLO 15

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o restituzione da parte del comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

T I T O L O I I ^

TARIFFE

ARTICOLO 16

Limite massimo di copertura

1. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento, secondo la vigente normativa ed in base all'art.61 del Dlgs 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 17

Annualità

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

ARTICOLO 18

Determinazione tariffe

1. Le tariffe sono deliberate motivatamente secondo l'art.69 del Dlgs 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo e sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

ARTICOLO 19

Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. Nella deliberazione che fissa le tariffe annuali, dovrà essere dato atto del costo complessivo del servizio di smaltimento sostenuto nell'anno antecedente, per tutte le fasi e qualità indicate all'art.1.

ARTICOLO 20

Determinazione costo complessivo di esercizio del servizio

1. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti del personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

2. Sono escluse le spese generali e specifiche di gestione del servizio.

3. Vanno dedotte le entrate di cui all'art.61, comma 3, del Dlgs 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 21

Classificazione degli usi

1. Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuate, tenuto conto dell'indice di produzione dei rifiuti, nelle seguenti destinazioni:

- | | | |
|------|------|--|
| Cat. | I | <ul style="list-style-type: none"> - a) abitazioni private; - b) abitazioni con unico occupante; - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; - d) case coloniche con strade d'accesso all'area delimitata per la raccolta dei rifiuti; - e) case sparse situate fuori dall'area di raccolta, che beneficiano del servizio; - f) condomini; - g) cantine, magazzini, garages a servizio di abitazioni, locali di deposito non commerciali o con scarsa movimentazione di merci, ampie sale espositive o ampi locali con funzioni di servizio rispetto alle sale di lavorazione; |
| Cat. | II | <ul style="list-style-type: none"> - alberghi di qualsiasi tipo, locande, pensioni, caserme, case di riposo, sedi di comunità laiche o religiose con relative pertinenze anche se catastalmente distinte, ostelli; |
| Cat. | III | <ul style="list-style-type: none"> - ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie; |
| Cat. | IV | <ul style="list-style-type: none"> - sale da ballo, da gioco, cinematografi teatri; |
| Cat. | V | <ul style="list-style-type: none"> - circoli privati per attività culturali, sportiva, sedi di sindacato, di partito, di associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, sportiva, ippica, enti pubblici; |
| Cat. | VI | <ul style="list-style-type: none"> - studi professionali, legali, tecnici, commerciali, assicurazioni e simili, agenzie di turismo e simili, agenzie immobiliari; |
| Cat. | VII | <ul style="list-style-type: none"> - banche, agenzie finanziarie, istituti di credito; |
| Cat. | VIII | <ul style="list-style-type: none"> - poliambulatori, case di cura, laboratori di analisi, ospedali, ospizi; |
| Cat. | IX | <ul style="list-style-type: none"> - locali adibiti ad attività commerciali (esclusi generi alimentari e di vendita di frutta e verdura), |
| Cat. | X | <ul style="list-style-type: none"> - locali adibiti alla vendita di generi alimentari, frutta e verdura, fiori e piante ornamentali; |
| Cat. | XI | <ul style="list-style-type: none"> - locali per supermercati e aree annesse; |
| Cat. | XII | <ul style="list-style-type: none"> - locali per la distribuzione di carburanti e aree annesse scoperte; |
| Cat. | XIII | <ul style="list-style-type: none"> - aree scoperte con banchi di vendita su pubblico mercato; |
| Cat. | XIV | <ul style="list-style-type: none"> - stabilimenti industriali, laboratori artigianali (con esclusione delle |

- aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi);
- Cat. XV - autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento;
 - Cat. XVI - locali di confraternite e altre associazioni, società commerciali, cooperative;
 - Cat. XVII -> locali adibiti a scuole pubbliche e private, di formazione professionale, abilitate al rilascio di attestati professionali;
 - Cat. XVIII - locali di attività sportiva (solo per superfici non utilizzate dai praticanti);
 - Cat. XIX - campeggi e aree similmente attrezzate;
 - Cat. XX - palestre, locali attrezzati per attività sportive;
 - Cat. XXI - locali di stazioni ferroviarie;
 - Cat. XXII - cabine telefoniche;
 - Cat. XXIII - locali e aree scoperte non classificate nelle suddette categorie;

2. Le aree scoperte utilizzate e le aree scoperte di pertinenza o accessorie dei locali classificabili in una delle suddette categorie seguono il regime tariffario delle categorie medesime con le riduzioni di cui all'art.9 del presente regolamento.

T I T O L O III^

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

ARTICOLO 22

Articolo unico

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.5.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali o aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare

successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

T I T O L O I V ^

DENUNCE E SANZIONI

ARTICOLO 23

. Denunce

1. I soggetti di cui all'art.5 del presente regolamento presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità sino rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree,

alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi indicativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascerà ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali inviteranno l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ARTICOLO 24

Prima applicazione nuova disciplina

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui all'articolo 23, integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui all'articolo 5 del regolamento, sono presentate entro il 30 Settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

ARTICOLO 25

Sanzioni

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre 1/4 della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati

richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.5, si applica la pena pecuniaria da L.50.000 a L.150.000 da determinare in base alla gravità della violazione e dell'eventuale recidiva dell'autore.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.30 del regolamento.

T I T O L O V ^

ACCERTAMENTI-VERIFICHE-RISCOSSIONI-RIMBORSI

ARTICOLO 26 Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art.22 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.29 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ARTICOLO 27

Verifiche e riscontri

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al successivo comma 4[^], l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del successivo comma 4[^], muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art.2729 del C.C..

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento,

il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ARTICOLO 28

Riscossione

1. La riscossione avviene mediante iscrizione in appositi ruoli nominativi, ai sensi dell'art.72 del Dlgs 15/11/1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 29

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile ne sarà data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma 1, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

B - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 31 del presente regolamento.

4. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

5. E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ARTICOLO 30

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuti ai sensi dell'art.22, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 31

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrenzialmente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento alla tesoreria comunale della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento per il pagamento di quest'ultima tassa o in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione dello stesso modulo.

5. Il versamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è sempre effettuata alla tesoreria comunale, anche qualora il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP sia affidato in concessione, ai sensi dell'art.52 del Dlgs 507/1993.

6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

8. Si applicano, altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo, le norme in materia di tassa annuale contenute nel regolamento.

T I T O L O VI^

CONTENZIOSO

ARTICOLO 32

Giurisdizione

1. Le controversie concernenti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui

all'art.1 del D.P.R. 31/12/1992, n.545 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In via transitoria e fino alla data di insediamento delle nuove Commissioni Tributarie (legge 29/10/1993 n.427 e successive modifiche ed integrazioni), ai sensi del decreto legislativo 546 del 31/12/1992 sono applicabili l'articolo 20 del D.P.R. 26/10/1972 n.638, nonché l'articolo 288 del R.D. 14/9/1931 n.1175, come modificato dall'art.63 del D.P.R. 28/1/1988 n.43.

ARTICOLO 33

Ricorso

1. Il ricorso può essere proposto avverso:
 - a) l'avviso di accertamento del tributo;
 - b) l'avviso di liquidazione del tributo;
 - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - e) l'avviso di mora;
 - f) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - g) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti di tassazione.
 - h) ogni atto riguardante la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni Tributarie.

ARTICOLO 34

Difesa

1. Le parti, diverse dall'Ufficio del Ministero delle Finanze o dall'Ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

ARTICOLO 35

Tempi del ricorso

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notifica della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Legislazione

1. Per ogni altro atto non previsto dal presente titolo, si rimanda alle norme contenute nel titolo II[^], dall'art.18 all'art.70, del decreto legislativo del 31/12/1992, n.546, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30/12/1991, n.413, concernente il processo tributario.

T I T O L O VII[^]

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37

Contemperamento alle norme della legge n.241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 Giugno 1990 n.142 e allo statuto.

2. Il regolamento di attuazione della legge n.241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative a quanto disposto dal presente regolamento.

3. Compete al responsabile del servizio dell'area amministrativa raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure da applicarsi ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

ARTICOLO 38

Contemperamento alle norme vigenti

1. Il presente regolamento si richiama al decreto legislativo 15/11/1993 n.507, di riordino della disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi in attuazione dei criteri di razionalizzazione e di aggiornamento dettati dalla legge di delega 23/10/1992 n.421.

2. Si rendono applicabili, in quanto compatibili con la tassa in esame, le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art.35 del Dlgs n.507/1993 ed al D.M. Finanze.

3. La gestione del tributo è soggetta alla vigilanza della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

4. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare, che risultino in contrasto

con il presente regolamento.

ARTICOLO 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è trasmesso entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, del Dlgs 507/1993, è ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 55, comma 5^o, della legge 8/6/1990 n. 142, attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di L. del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142, si esprimono i seguenti pareri favorevoli all'adozione della proposta del presente deliberato:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Dott. LUCIDI PIETRO

Il Segretario Comunale

Dott. Luigi Annibaldi

Il Consigliere Anziano

Marchetti Sergio



Prot. N. 6033

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell' art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co. Re. Co.)
 - In relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere sottoposta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo :
 - perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).
 - perchè priva di carattere dispositivo (art. 24, comma 2, Legge regionale 26/92);

Dalla Residenza comunale, li 9 FEB. 1995



Il Segretario Comunale

Dott. Luigi Annibaldi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, da 9 FEB. 1995 al 24 FEB. 95 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 21 FEB. 95

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co.
 - dell' atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);

Il Co.Re.Co. ha consentito l'ulteriore corso della delibera nella seduta del 21 FEB. 95 verbale n. 26 non avendo riscontrato vizi di legittimità.

Dalla Residenza comunale, li 23 FEB. 95



Il Segretario Comunale

Dott. Luigi Annibaldi

Repubblicata all' ALBO Pretorio dal 25 FEB. 95 al 12.3.95 per 15 gg. con cadenza n. 32.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Proc. Luigi Annibaldi

Luigi Annibaldi



Luigi Annibaldi